

ALLEGATO A
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA J'LATINOS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile l'Associazione sportiva denominata "**Associazione sportiva dilettantistica J'Latinos**", con sede legale in Modena, Via Pio La Torre n. 61 presso la Polivalente 87 & G. Pini.
2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica al presente statuto.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, proventi, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica della danza intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. In particolare l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promozione e conoscenza della danza sportiva anche attraverso la collaborazione con gli enti locali pubblici e privati presenti sul territorio;
- promozione ed organizzazione di attività ricreative, di manifestazioni ed eventi sportivi, campionati, tornei ed ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo e la diffusione della danza;

M. L. L.
P. L. L.

- realizzazione di attività didattiche mediante l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento;
- organizzazione e partecipazione ad altre iniziative volte a migliorare la cultura e i valori insiti nello sport;
- sostegno di attività che facilitino l'aggregazione e l'integrazione sociale;
- organizzazione di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della danza sportiva.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà eventualmente svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della danza. L'Associazione può, inoltre, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

2. L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della *Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.)* e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.D.S. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà aderire anche ad altri enti di coordinamento ovvero ad associazioni a carattere nazionale.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva nonché

degli altri enti a cui l'Associazione aderirà nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

4. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Statuto e Regolamento

1. L'Associazione J'Latinos è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione potrà altresì essere disciplinata da un regolamento interno, che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati. Tale regolamento, in armonia col presente statuto, disciplinerà gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 5 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo, fermo restando il diritto di recesso ovvero la cancellazione del socio nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Il numero dei soci è illimitato.

M. L. L.
Primo Conob

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
5. La domanda di ammissione presentata da un minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione, ad essere periodicamente informati sull'attività nonché a frequentare la sede sociale. Il socio ha inoltre diritto


ad essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Art. 7 - Doveri dei soci

1. I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nell'eventuale Regolamento dell'Associazione.
2. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
3. I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - decadenza automatica conseguente alla morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per l'effettuazione del versamento da parte del Consiglio Direttivo;
 - esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'associato escluso non può essere più ammesso.



Two handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. The upper signature is written vertically and appears to read 'M. Carr'. The lower signature is also written vertically and appears to read 'Dino Carr'.

4. I soci dimissionari, decaduti, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il VicePresidente

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti, ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento



M. L...
Pina C...

delle quote associative che ne propongono anche l'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) approvare i regolamenti sociali;
 - c) nominare i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - d) approvare il rendiconto economico e finanziario;
 - e) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. L'Assemblea nomina se necessario due scrutatori.
3. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del



verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Validità Assembleare



1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo di delega che dovrà essere conferita solo ad un altro associato. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera consegnata a mano ovvero spedita mediante raccomandata ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
3. La riunione in cui sia all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di undici membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti. Il numero dei consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo viene deciso dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono essere eletti i soli soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che:
 - a) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno;
 - b) non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.



Art. 16 - Dimissioni



1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti devono provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. L'intero Consiglio Direttivo decade e quindi occorre far luogo alla sua integrale rielezione, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) attuare le finalità previste dallo statuto nonché le decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi dell'Assemblea in particolare mediante il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) nominare al suo interno il Presidente, il VicePresidente,
 - d) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - e) redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
 - f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;



- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- h) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 20 - Il VicePresidente

1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione Assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Copia del rendiconto deve restare depositata presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Art. 22 - Esercizio sociale



1. L'esercizio sociale inizia il 1° giugno e terminano il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 23 - Risorse

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, universalità di mobili nonché beni immateriali di cui l'Associazione sia titolare e dei quali l'Associazione venisse per qualsiasi titolo in possesso (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili, ecc.).
2. Le entrate sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi connessi alla gestione del patrimonio, dai contributi di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dal ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi nonché dagli eventuali avanzi di gestione di precedenti esercizi.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.



4. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente.
5. L'arbitrato avrà sede in Modena, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dopo le operazioni di liquidazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.